



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72/2023 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 15/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALNATE E LA PREFETTURA DI VARESE PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE.

L'anno 2023 addì 15 del mese di 06 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Assente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente
ALBRIGI PAOLO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 1, Croci Maria.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco BELLIFEMINE MARIA IRENE.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale del Governo - con nota Prot. n. 12176 del 17/04/2023, ha proposto la stipula di una convenzione per la consultazione telematica della banca dati anagrafica comunale al fine rendere più efficiente lo svolgimento delle attività istruttorie nei procedimenti in materia di cittadinanza italiana ed evitare che le verifiche effettuate ai sensi del DPR n. 445/2000 e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 61370 del 22 marzo 2019 vengano svolte mediante richieste di certificazioni al Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/02/2019 con la quale veniva approvato l'attivazione del Servizio per la fruibilità telematica della banca dati dell'Anagrafe comunale da parte delle Pubbliche amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta;

DATO ATTO che, nello specifico, l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe comunale semplifica sia l'attività di verifica da parte della Prefettura delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti la cittadinanza italiana (requisito della residenza legale di lungo periodo nonché, in caso di familiari conviventi del richiedente ai fini dell'integrazione del requisito reddituale la composizione storica dello stato di famiglia) che l'attività dei Servizi demografici comunali;

VISTI:

- la legge 24/12/1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- gli artt. 33 e 34 del D.P.R. 30/08/1989, n. 223 con il quale è stato approvato il vigente Regolamento Anagrafico che stabiliscono quanto segue:
l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia;
previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse;
- il Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- l'art. 43, comma 4, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 stabilisce che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il quale dispone:
 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

disposto dell'articolo 43, comma 4 salvo il disposto degli articoli 43, comma 4 e 71, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgiD con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento.

3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

- le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale per la stesura di convenzioni;

VISTO lo schema di convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata del Comune di Malnate proposto dalla Prefettura contenente le modalità tecniche di accesso e di autenticazione da parte dell'Ufficio interessato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

CON votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Comune di Malnate e la Prefettura di Varese per l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe informatizzata del Comune di Malnate allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
- 3) **AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Malnate della suddetta convenzione.
- 4) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale considerata l'urgenza di provvedere in merito con votazione unanime espressa nei modi di legge



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO

BELLIFEMINE MARIA IRENE

II SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA